

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2203

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(AMATO)

E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(CRISTOFORI)

Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1993, n. 26,
recante interventi urgenti in materia di occupazione

Presentato il 3 febbraio 1993

ONOREVOLI DEPUTATI! — La gravità della crisi economica in questo momento richiede un forte senso di responsabilità sociale anche da parte delle imprese. Quanto meno, quando si deve chiudere l'attività di interi stabilimenti industriali con più di cinquecento dipendenti e quando è possibile ricorrere, entro i termini fissati dalla legge, alla cassa integrazione guadagni straordinaria, occorre un atteggiamento costruttivo, che permetta una gestione socialmente accettabile delle eccedenze di manodopera, riducendo il fenomeno drastico e sconvolgente dei licenziamenti.

A tale esigenza risponde il presente decreto predisponendo, con riferimento

alla particolare situazione congiunturale e cioè con efficacia fino a tutto il 1993, una modifica di carattere meramente procedurale nell'iter di concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria nei casi in cui la rilevanza sociale delle crisi aziendali sia accertabile attraverso il numero dei posti di lavoro minacciati dalla cessazione di attività produttive e cioè quando tale numero risulti superiore a cinquecento lavoratori (articolo 1, comma 1).

Nel comma 2 dell'articolo 1 si stabilisce l'applicabilità delle nuove norme procedurali, con effetto immediato, mediante la sospensione degli atti delle procedure di mobilità previste dalla legge 23 luglio

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

1991, n. 223, all'articolo 24, per i licenziamenti collettivi, naturalmente ove aperte da imprese rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni straordinaria. Alla fine del periodo di sospensione concesso secondo le procedure di cui al comma 1, cesserà naturalmente l'effetto sospensivo delle procedure di mobilità.

Stante l'ambito meramente procedurale in cui si situa il presente decreto, non è stato necessario redigere la relazione tecnica richiesta dall'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362, quando il provvedimento reca oneri finanziari a carico dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 1° febbraio 1993, n. 26, recante interventi urgenti in materia di occupazione.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 5 dicembre 1992, n. 472.

Decreto-legge 1° febbraio 1993, n. 26, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1993.

Interventi urgenti in materia di occupazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni che consentano di dare immediata soluzione a problemi sociali di estrema rilevanza ed attualità, procrastinando i licenziamenti collettivi mediante il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Sino al 31 dicembre 1993, nel caso di cessazione dell'attività di unità produttive con oltre cinquecento dipendenti, da parte di imprese rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso, su richiesta dell'impresa interessata, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale per un periodo non superiore a dodici mesi, comunque entro i limiti di durata complessiva nell'arco di un quinquennio, di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

2. Sino al 31 dicembre 1993, nei casi di cui al comma 1, gli effetti dei provvedimenti di collocazione in mobilità dei lavoratori interessati sono sospesi sino al termine del periodo di durata del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria di cui al comma 1, che in tali casi viene concesso sulla base della comunicazione ricevuta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi del comma 4 dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223. La sospensione dei lavoratori, in funzione delle esigenze tecniche produttive ed organizzative, è disposta senza meccanismi di rotazione.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1993.

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio
dei Ministri*

CRISTOFORI, *Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI.